



CITTA' METROPOLITANA TORINO

COMUNE DI BRICHERASIO**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3**

Approvato alle ore 21.09 del 21/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì	9. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
3. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Sì	10. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì	11. CARELLA Mauro - Consigliere	Giust.
5. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì	12. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
6. MERLO Fulvia - Consigliere	Sì	13. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
7. MORERO Vanessa - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CAFFER dott. Ezio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la Relazione del Vice Sindaco BALLARI Simone, Assessore al Bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 28/07/2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, successivamente modificato con atto consiliare n. 25 in data 28/04/2016;

DATO ATTO che la I.U.C. è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobile, escluse le abitazioni principali (se non di categoria catastale A/1-A/8-A/9);
- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che l'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare: costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014):

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

....OMISSIS....

683. *Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, OMISSIS.....*

688. *OMISSIS.....*

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

RICHIAMATO l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ai fini della determinazione della tariffa, che i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario predisposto dai competenti uffici comunali sulla base dei costi previsti per l'anno di riferimento;

PREMESSO che:

- nell'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana pari al 5 per cento;
- le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche sono state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, integrate con i dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 662, della Legge 27/12/2013, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- ai sensi dell'art. 14, comma 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 68 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo *criteri razionali*;
- si è ritenuto opportuno attribuire alla tariffa (parte fissa e variabile) una quota, differenziata tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, direttamente proporzionale all'incidenza del gettito della TARI dell'anno 2018 rispettivamente in misura del 77,12% (utenze domestiche) e 22,88% (utenze non domestiche);

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha ritenuto stabilire che:

- ai fini della determinazione del coefficiente KB di cui al DPR 158/1999 per le utenze domestiche si debba prendere il valore massimo per i nuclei composti da n. 1 e 2 componenti, il valore medio per i nuclei composti da n. 3 componenti ed il valore minimo per i nuclei composti da n. 4 o più componenti;
- ai fini della determinazione dei coefficienti KC e KD di cui al DPR 158/1999 si debba prendere il valore minimo ad esclusione di determinate categorie per le quali si debba prendere il coefficiente massimo in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti.

DATO ATTO che:

- a decorrere dall'anno 2018, il comma 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*
- le linee guida interpretative del Dipartimento delle Finanze affermano che: *“... i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente*

locale di valutazione l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alla finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento. Ed invero, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento –per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. E' infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla sua base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

CONSIDERATO che il fabbisogno standard del Comune di Bricherasio relativo al servizio rifiuti è di € 618.421,66 a fronte di una spesa prevista nel Piano Economico Finanziario 2019 di € 537.695,80 (al netto delle riduzioni riconosciute) con una differenza di € 80.725,68 corrispondente a -13,05%, si ritiene rispettato il limite di cui all'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8°, della L. n.448/2001 il quale dispone che: “*Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2019, il quale stabilisce che per l'anno 2019 è differito al 28/2/2019 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 – (art 3 c.2b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012)

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 in ordine alla regolarità contabile;

Dichiarata aperta la trattazione:

Il Consigliere di Minoranza Sig.ra Chiappero chiede “se il compostaggio è stato tenuto in conto nel Piano Tariffario 2019” e l’Assessore competente risponde di sì; chiede poi “ quando inizierà il nuovo sistema di riduzione dei rifiuti” ed il Sindaco risponde che “l’ACEA non ha ancora avviato la relativa organizzazione”;

Il Consigliere di Minoranza Sig. Falco “auspica una sperimentazione totale della raccolta differenziata, onde aumentare la quota percentuale di tale parte dei rifiuti;

Il Consigliere di Minoranza Sig. Granata nota che “è aumentata la produzione dei rifiuti negli ultimi anni”; Il Sindaco replica che “è dovuto alla ripresa dei consumi, dopo la crisi iniziata nel 2008”;

Il Consigliere Chiappero dichiara che” non condivide il Piano Finanziario, perché non capisce i presupposti fissati per la riduzione dei rifiuti, perciò la minoranza voterà in senso contrario”;

Il Capogruppo di Minoranza Sig.ra Chiappero, a nome del Gruppo “Più Uniti per Bricherasio”, presenta la seguente dichiarazione di voto, come da documentazione agli atti:

“Il nostro gruppo non condivide il piano finanziario TARI 2019 in quanto non c’è una definizione precisa delle azioni e soprattutto delle tempistiche delle azioni che si intendono intraprendere per la riduzione della produzione di rifiuti e dei relativi costi, come indicato nella relazione al piano finanziario. Inoltre non è chiaro quali siano i presupposti per cui si ipotizza il raggiungimento dell’obiettivo del 60% di Raccolta Differenziata entro il triennio 2019-2021, quando l’aumento del 2,33% realizzato nel 2018 non è un reale aumento (è dovuto solo al conteggio del compostaggio, fin lì mai conteggiato) e meno che mai una svolta nella cultura della differenziazione e della riduzione dei rifiuti prodotti.”

TERMINATA la trattazione, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all’ordine del giorno, con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Astenuiti: zero
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 3 (Chiappero, Falco, Granata)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019, nell’importo complessivo di €. 540.063,87, con l’allegata Relazione tecnica di cui all’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio;
- 3) di dare atto che il piano finanziario e la relazione tecnica saranno trasmessi all’osservatorio Nazionale sui rifiuti entro il 30 Giugno 2019 ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 27/04/1999, n.158;
- 4) di approvare le seguenti tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti) come segue:

Utenze domestiche

Categorie	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,49407	65,65652
2	0,57642	118,18173
3	0,63523	131,31304
4	0,68229	144,44434
5	0,72934	190,40391
6 o più	0,76463	223,23217

Utenze non domestiche

Categorie	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,37570	0,47031
2 Campeggi, distributori carburanti	0,93926	1,18483
3 Stabilimenti balneari	0,44615	0,56257
4 Esposizioni, autosaloni	0,50485	0,64216
5 Alberghi con ristorante	1,25625	1,59002
6 Alberghi senza ristorante	0,93926	1,18483
7 Case di cura e riposo	1,11537	1,41456
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,32670	1,68228
9 Banche ed istituti di credito	0,68096	0,86465
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,02144	1,28613
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,25625	1,59183
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,84533	1,06725
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,36192	1,71484
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,50485	0,63312
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,64574	0,81401
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,68250	7,17591
17 Bar, caffè, pasticceria	4,27361	5,39414
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,06636	2,61024
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,80807	2,27741
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,11486	8,99385
21 Discoteche, night club	1,92547	2,43297

- 5) di determinare, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la tariffa in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorni e maggiorata del 100%;
- 6) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana pari al 5 per cento;
- 7) di confermare in due rate scadenti il 20 giugno e il 10 dicembre 2019, il termine di pagamento della TARI 2019 a seguito di trasmissione da parte del Comune dei modelli F24;
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012;

Indi, per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 12
 Votanti: n. 12
 Astenuti: zero
 Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: zero

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000, stante l'urgenza di recepire il provvedimento nel bilancio in corso di approvazione nella odierna seduta.

(RR/ar/)

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CAFFER dott. Ezio

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: REVELLINO Roberto

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/02/2019

Bricherasio, li 14/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 27/02/2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li 27/02/2019

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 27/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFFER dott. Ezio